

---

---

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE****17.02.2012****N. 169**

**Modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dall'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per le imprese alimentari.**

**LA GIUNTA REGIONALE**

VISTO il Regolamento CE n.178/2002 e relative modifiche ed integrazioni;

VISTI i Regolamenti CE n.852/2004, n.853/2004, n.854/2004, n.882/2004 e 765/2008, loro modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge n. 88/2009 che all'articolo 40 prevede che:

- a) i laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari devono essere iscritti in appositi elenchi regionali;
- b) con Accordo Stato-Regioni si provvederà a fissare le modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione negli elenchi dei laboratori, nonché modalità uniformi per l'effettuazione di verifiche ispettive per la valutazione della conformità dei laboratori medesimi;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 336 del 15.02.2005 con la quale era stata data applicazione all'Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, recante "Requisiti minimi e criteri per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari ai fini dell'autocontrollo" (Rep. Atti n.2028), sancito in data 17/06/2004;

VISTO il Regolamento CE n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento CE n. 339/93;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22.12.2009 che designa "Accredia" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, recante "Modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali di laboratori e alle modalità per l'effettuazione di verifiche ispettive uniformi per la valutazione della conformità dei laboratori" (Rep. Atti n.78/CSR del 8 luglio 2010);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 570 del 24 maggio 2011 con la quale è stato recepito nell'ordinamento regionale l'anzidetto Accordo n. 78/CSR dell'8 luglio 2010, confermata la validità dell'elenco regionale predisposto ai sensi della deliberazione n. 336/05 e stabilito di demandare a successivo provvedimento l'adozione delle modalità operative per l'iscrizione, l'aggiornamento, la cancellazione dagli elenchi regionali dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per le imprese alimentari in sostituzione di quanto disposto con la deliberazione n. 336/05 citata;

CONSIDERATO pertanto di modificare le disposizioni per l'iscrizione dei laboratori stabilite con la richiamata deliberazione G.R. n. 336/05 citata, per adeguarle ai contenuti dell'Accordo recepito con deliberazione G.R. n. 570/11;

CONSIDERATO altresì che con decreto dirigenziale n. 133 del 19 gennaio 2012 è stato pubblicato l'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari alla data del 31 dicembre 2011;

VALUTATA l'esigenza che l'attività istruttoria sia condotta dalle AA.SS.LL. competenti per territorio per il rilascio del Nulla-Osta all'iscrizione da parte della Regione, alla quale l'istanza di iscrizione viene rivolta per il tramite della Asl stessa sulla base di quanto dichiarato dal legale rappresentante del laboratorio e della documentazione dei requisiti da presentare a corredo dell'istanza, secondo le modalità operative allegate quale parte integrante e necessaria del presente provvedimento;

RITENUTO opportuno che successivamente all'iscrizione e in relazione alla complessità dell'attività del laboratorio, la ASL competente per territorio effettui un sopralluogo presso la sede del laboratorio stesso per la verifica della conformità alle norme di sicurezza, igienico-sanitarie, di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e della compatibilità della gestione di campioni alimentari e non alimentari per i laboratori che operano anche su altre matrici e ne riferisca l'esito alla Regione;

RITENUTO altresì di stabilire in applicazione dell'articolo 4 dell'Accordo dell'8 luglio 2010 citato e in favore della competente ASL, una tariffa di € 250 (duecentocinquanta) a carico del laboratorio che richiede l'iscrizione o comunica una variazione della sede o della titolarità del laboratorio stesso;

DATO ATTO che le somme provenienti dalla tariffa stabilita versate alla ASL sono finalizzate al finanziamento di attività e progetti inerenti la sicurezza alimentare;

VISTA la disposizione dell'art. 7 dell'Accordo n.78 del 8 luglio 2010;

Confermata la validità dell'elenco regionale predisposto ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 336 del 15 febbraio 2005 e che ha assunto carattere definitivo con la deliberazione n. 982 del 17 luglio 2009, comprendente laboratori accreditati secondo la disciplina della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e dato atto, pertanto, che l'elenco anzidetto sarà d'ora innanzi aggiornato e modificato in base ai requisiti che si approvano con il presente provvedimento;

ATTESO CHE alla definizione delle modalità di verifica dei laboratori, ai sensi dell'art 6 dell'Accordo n.78 del 8 luglio 2010 si provvederà con provvedimento successivo all'emanazione dell'Accordo che dallo stesso articolo 6 citato è previsto;

STABILITO CHE per l'iscrizione e il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco regionale debbano valere le disposizioni contenute nell'allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e necessaria;

Su proposta dell'Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini

#### DELIBERA

1. Di approvare il documento recante "modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dall'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo";

lo per le imprese alimentari", che, con i modelli a corredo, è allegato quale parte integrante e necessaria della presente deliberazione;

2. Di dare atto che l'elenco regionale predisposto ai sensi della deliberazione del Giunta regionale n. 336 del 15 febbraio 2005 e che ha assunto carattere definitivo con la deliberazione n. 982 del 17 luglio 2009, recante i laboratori accreditati secondo la disciplina della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, sarà d'ora innanzi aggiornato e modificato in base ai requisiti che si approvano con il presente provvedimento;

3. Di stabilire in favore della competente ASL, una tariffa di € 250 (duecentocinquanta), soggetta a rivalutazione ISTAT annuale, a carico del laboratorio che richiede l'iscrizione, anche a seguito di variazione della sede o della titolarità del laboratorio stesso;

4. Di dare atto altresì che le somme provenienti dalle tariffe stabilite versate alla ASL sono finalizzate al finanziamento di attività e progetti inerenti la sicurezza alimentare.

5. Di revocare le modalità di iscrizione approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 336 del 15 febbraio 2005.

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO  
Tiziana Coloretti

(segue allegato)

**Allegato 1****MODALITA' OPERATIVE DI ISCRIZIONE, AGGIORNAMENTO, CANCELLAZIONE DALL'ELENCO REGIONALE DEI LABORATORI CHE EFFETTUANO ANALISI NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE DI AUTOCONTROLLO PER LE IMPRESE ALIMENTARI.****1. CAMPO DI APPLICAZIONE**

Il presente provvedimento stabilisce i requisiti e le modalità per l'iscrizione, aggiornamento e cancellazione dei seguenti laboratori aventi sede operativa in Liguria:

- a) i laboratori non annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per le imprese alimentari;
- b) i laboratori annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo, per conto di altre imprese alimentari facenti capo a soggetti giuridici diversi;

**2. REQUISITI**

1. I laboratori di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), di seguito indicati come "laboratori", devono essere accreditati, secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per le singole prove o gruppi di prove, da un organismo di accreditamento riconosciuto e operante ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011.
2. I laboratori possono affidare l'esecuzione di determinate prove ad un altro laboratorio, accertandone preliminarmente l'accreditamento secondo le disposizioni di cui al precedente comma 1 e l'iscrizione negli elenchi regionali dei laboratori di autocontrollo, ovvero il solo requisito dell'accreditamento se stabiliti in altri Paesi UE.

I laboratori affidanti devono altresì conservare, a disposizione delle Autorità competenti, tutta la documentazione comprovante i requisiti dei laboratori affidatari ed i rapporti di convezione a tal fine stipulati.

3. I laboratori, che svolgono attività analitiche anche su matrici diverse da quelle alimentari, devono garantire una differenziazione sia dei locali che della gestione dei campioni per tutto l'iter analitico, adottando adeguate misure, allo scopo di escludere la possibilità di commistioni o contaminazioni.
4. I laboratori sono soggetti, secondo la normativa vigente, all'attività di verifica e vigilanza delle Autorità competenti, come individuate dal D.Lgs. n. 193/2007, che può essere estesa al laboratorio terzo cui sono affidate determinate prove.

L'Autorità competente Locale (A.S.L. competente per territorio), successivamente all'iscrizione e in relazione alla complessità dell'attività del laboratorio, effettua un sopralluogo presso la sede del laboratorio stesso per la verifica della conformità alle norme di sicurezza, igienico-sanitarie, di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e della compatibilità della gestione di campioni alimentari e non alimentari per i laboratori che operano anche su altre matrici e ne riferisce l'esito alla Regione.

5. I titolari dei laboratori sono tenuti a comunicare alla Regione l'esito delle verifiche periodicamente effettuate dagli organismi di accreditamento e mettere a disposizione degli Organi di controllo la documentazione delle analoghe verifiche effettuate nei confronti dei laboratori terzi cui siano state affidate determinate prove.

**3. ELENCO REGIONALE DEI LABORATORI**

1. E' tenuto presso la Regione, l'elenco dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari.
2. Nell'elenco regionale sono iscritti i laboratori presenti sul proprio territorio:
  - a) in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2, comma 1;
  - b) non ancora accreditati ai sensi del paragrafo 2, comma 1, ma che abbiano comprovato l'avvio delle procedure di accreditamento per le relative prove o gruppi di prove. In tale caso l'accreditamento dovrà essere conseguito al massimo entro 18 mesi dalla data di invio dell'istanza.

3. L'iscrizione consente l'esercizio dell'attività su tutto il territorio nazionale ed è valida fino al permanere delle condizioni in base alle quali essa è stata effettuata.
4. La Regione provvede alla pubblicazione, con cadenza annuale, dell'elenco aggiornato, trasmettendone copia al Ministero della Salute, per la pubblicazione dell'elenco nazionale sul sito del medesimo Ministero.
5. L'elenco è disponibile e mantenuto costantemente aggiornato sul sito web: [www.liguriainformasalute.it](http://www.liguriainformasalute.it)

#### **4. DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO REGIONALE**

1. Per l'iscrizione nell'elenco regionale, il titolare o il legale rappresentante della Società o Ente che gestisce il laboratorio avente sede operativa in Liguria, presenta domanda all'Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente per territorio rispetto alla sede del laboratorio.
2. Deve essere presentata istanza di iscrizione per ogni sede operativa di laboratorio.
3. L'istanza di iscrizione deve essere corredata dalla seguente documentazione:
  - a) elenco delle matrici e delle relative specifiche prove accreditate o in corso di accreditamento per le quali si chiede l'iscrizione;
  - b) copia del relativo certificato di accreditamento;
  - c) attestazione di avvenuto pagamento della tariffa in favore dell'Azienda Sanitaria Locale competente, prevista dal provvedimento di recepimento dell'Accordo Stato/Regioni e stabilita in € 250 (duecentocinquanta), soggetta a rivalutazione ISTAT annuale;
  - d) elenco delle prove affidate a laboratorio terzo iscritto negli elenchi regionali o, se stabilito in altro Paese UE, regolarmente accreditato
  - e) esito dell'ultima visita di sorveglianza dell'ente accreditante;
4. I laboratori che non risultano accreditati possono essere iscritti presentando insieme all'istanza e alla documentazione di cui al punto 4. anche copia della documentazione rilasciata dall'organismo di accreditamento comprovante l'avvio delle procedure di accreditamento e una dichiarazione in merito alla conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17025;  
In ogni caso l'accreditamento dovrà essere acquisito entro 18 mesi dalla data di invio alla Regione dell'istanza. Il mancato accreditamento o il difetto della sua comunicazione entro i 18 mesi previsti comportano la cancellazione d'ufficio del laboratorio dall'elenco regionale e implicano di poter reiterare l'istanza solo al conseguimento dell'accreditamento.
5. Le variazioni della titolarità ed ubicazione del laboratorio comportano una nuova iscrizione da richiedere con istanza documentata alla Regione. Nel caso di trasferimento la competente ASL effettua sopralluogo presso la nuova sede del laboratorio.

— Gli aggiornamenti del numero e della tipologia delle prove analitiche effettuate dal laboratorio devono essere comunicati alla Regione. —

#### **5. CONTENUTO DELLA DOMANDA**

La domanda, corredata di competente bollo, secondo il modello A, deve contenere:

- a) le generalità del rappresentante legale del laboratorio e la ragione sociale o la denominazione della società o ente che gestisce il laboratorio;
- b) l'iscrizione del Laboratorio alla locale Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con il relativo numero di iscrizione (fanno eccezione i laboratori gestiti da professionisti iscritti agli ordini professionali);
- c) la sede legale della società o ente che gestisce il laboratorio;
- d) la sede operativa del laboratorio;
- e) le specifiche prove o gruppi di prove per le quali si chiede l'iscrizione indicate in elenco allegato alla domanda.

Per l'elenco delle prove dovrà essere utilizzato il Modello Allegato 3 compatibile con il formato attualmente utilizzato dagli organismi di accreditamento

## **6. ALLEGATI ALLA DOMANDA**

Alla domanda sono allegati:

- a) copia del certificato di accreditamento, secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, riferito alle singole prove o gruppi di prove per le quali il laboratorio chiede l'iscrizione, rilasciato da un organismo di accreditamento;
- b) l'esito dell'ultima visita di sorveglianza per i laboratori accreditati;
- c) elenco delle matrici e delle specifiche prove accreditate per le quali si chiede l'iscrizione all'elenco regionale;
- d) ricevuta del versamento a favore della ASL, in applicazione dell'articolo 4 dell'Accordo dell'8 luglio 2010, della tariffa di € 250 (duecentocinquanta) soggetta a rivalutazione ISTAT per le spese di istruttoria;
- e) elenco delle prove affidate a laboratorio terzo iscritto negli elenchi regionali o, se stabilito in altro Paese UE, regolarmente accreditato (barrare ed allegare nei casi interessati).

Per l'elenco delle prove dovrà comunque essere utilizzato il Modello Allegato 3.

## **7. ISCRIZIONE DEI LABORATORI NON ACCREDITATI**

I laboratori che non sono in possesso del certificato di accreditamento possono essere iscritti nell'elenco, presentando, in sostituzione di tale certificato, copia del contratto stipulato con l'organismo di accreditamento attestante l'avvio delle procedure finalizzate all'ottenimento dell'accREDITAMENTO.

Il certificato di accreditamento deve, in ogni caso, essere prodotto entro e non oltre diciotto mesi dalla data di iscrizione, pena la cancellazione dall'elenco regionale.

Per i laboratori che hanno in corso le procedure di accreditamento alla domanda deve essere altresì allegata dichiarazione del rappresentante legale del laboratorio dalla quale risulti che il laboratorio opera in conformità ai criteri stabiliti dalla norma o UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Alla domanda devono altresì essere allegati i documenti di cui ai punti c),d) ed e) indicati al paragrafo 5.

## **8. PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE**

L'ASL valuta la documentazione pervenuta e, nel caso di congruità della stessa, entro 45 giorni dal ricevimento della domanda trasmette alla Regione la documentazione, corredata del Nulla-Osta all'iscrizione.

Qualora si renda necessaria l'integrazione della domanda o degli allegati, l'ASL ne dà comunicazione al rappresentante del laboratorio e il termine, di cui al precedente capoverso, è sospeso. Il termine riprende a decorrere dal giorno in cui si è acquisita l'integrazione richiesta.

La Regione, entro 30 giorni dal ricevimento del Nulla-Osta dell'ASL, provvede, con decreto del Dirigente competente, all'iscrizione dei laboratori nell'elenco di cui al precedente paragrafo 3, con l'indicazione delle specifiche prove o gruppi di prove, ovvero al rigetto della domanda.

Il provvedimento di cui sopra è notificato al responsabile del laboratorio interessato.

## **9. COMUNICAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE**

La Regione comunica al Ministero della Salute e all'ASL l'avvenuta iscrizione nell'elenco regionale.

La Regione provvede altresì all'aggiornamento dell'elenco regionale sul sito [www.liguriainformasalute.it](http://www.liguriainformasalute.it).

## **10. RAPPORTI DI PROVA**

I dati relativi all'iscrizione nell'elenco regionale, devono essere riportati sui rapporti di prova riferiti ad analisi effettuate ai fini dell'autocontrollo.

### **11. VARIAZIONI/AGGIORNAMENTI**

Il legale rappresentante del laboratorio è tenuto a comunicare alla Regione, per il tramite dell'ASL, ogni variazione degli elementi contenuti nella domanda di iscrizione e indicati ai precedenti paragrafi 5 e 6, entro e non oltre trenta giorni dalle variazioni intervenute.

Qualora il laboratorio abbia avviato la procedura di estensione delle prove di cui alla lettera e) del precedente paragrafo 5, potrà richiedere che tali prove siano inserite tra quelle presenti nell'elenco allegando la documentazione probante dell'ente accreditante, fermo restando che la procedura di accreditamento dovrà concludersi entro 18 mesi.

In assenza di segnalazione rispetto a quanto previsto al precedente capoverso, non si provvederà all'aggiornamento dell'elenco.

Nel caso vi sia variazione della titolarità del Laboratorio o della sua sede operativa deve essere presentata una nuova domanda di iscrizione, secondo le modalità di cui ai precedenti paragrafi 4, 5 e 6.

### **12. VISITE DI SORVEGLIANZA**

Il rappresentante del laboratorio deve, inoltre, trasmettere, alla Regione, per il tramite dell'ASL, idonea documentazione riportante l'esito delle visite di sorveglianza effettuate dall'organismo di accreditamento.

### **13. LABORATORI TERZI**

I laboratori possono affidare l'esecuzione di determinate prove ad un laboratorio terzo, accertando preliminarmente che detto terzo risulti iscritto negli elenchi regionali per la prova in questione, o risulti accreditato secondo le disposizioni di cui al presente provvedimento se operante in uno degli stati membri dell'U.E.

L'elenco delle prove affidate al terzo segnalate dal laboratorio richiedente viene iscritto in calce alle prove dello stesso richiedente nell'elenco regionale.

I laboratori che affidano l'esecuzione di determinate prove ad un laboratorio terzo devono, inoltre, tenere a disposizione degli organi di vigilanza e controllo i documenti relativi ai rapporti in convenzione con detto laboratorio, all'accREDITAMENTO delle prove e agli esiti delle visite di sorveglianza del terzo al quale è stata affidata l'esecuzione della prova.

### **14. CANCELLAZIONE DALL'ELENCO**

Comportano la cancellazione del laboratorio dall'elenco regionale:

- a) la mancata presentazione del certificato di accreditamento entro i termini previsti, nel caso dei laboratori di cui al paragrafo 7;
- b) l'esito negativo delle visite di sorveglianza che comporti il mancato rinnovo dell'accREDITAMENTO;
- c) la rinuncia all'accREDITAMENTO da parte del laboratorio;
- d) il mancato adempimento a quanto previsto dai paragrafi 11,12 e 13.

Il mancato adempimento a quanto previsto dal secondo capoverso del paragrafo 11 comporterà la cancellazione delle prove o dei gruppi di prove per i quali non si è conclusa in tempo la procedura di accREDITAMENTO, ovvero dello stesso laboratorio istante se iscritto per tutte le prove che non sono state accreditate.

La cancellazione viene disposta con provvedimento del dirigente competente e comunicata al rappresentante del laboratorio, nonché all'ASL competente e al Ministero della Salute.

Qualora il laboratorio per cui è stata disposta la cancellazione intenda ripresentare domanda di iscrizione, oltre all'aggiornamento della documentazione prevista dovrà contestualmente presentare anche la documentazione di cui al paragrafo 6, lettera a), relativamente a tutte le prove per le quali intende essere iscritto.

### **15. AMBITO OPERATIVO**

L'iscrizione nell'elenco regionale della Liguria, consente ai laboratori iscritti, aventi sede in Liguria, di operare su tutto il territorio nazionale.

### **16. LABORATORI GIÀ ISCRITTI**

I laboratori con sede in Liguria già iscritti ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale, 15 febbraio 2005, n. 336, continuano ad essere iscritti nell'elenco regionale con le prove già inserite.

Le disposizioni del presente documento sono rivolte anche ai laboratori già iscritti.

Con le presenti modalità è fatta salva la facoltà per tali laboratori di segnalare l'estensione di nuove prove o la rinuncia a prove già iscritte.

#### **17. VERIFICHE**

Le Autorità competenti, come individuate dal D.Lgs 193/2007, ogniqualvolta lo ritengano necessario possono effettuare verifiche presso i laboratori inseriti nell'elenco regionale in merito al possesso e al mantenimento dei requisiti previsti dalle presenti disposizioni.

Qualora si evidenziassero inadempienze e/o non conformità si adotteranno i provvedimenti conseguenti che possono comprendere anche la cancellazione del laboratorio dall'elenco regionale.

Le modalità di verifica saranno oggetto di apposito provvedimento adottato a seguito dell'Accordo Stato/Regioni previsto nell'Accordo n.78 del 8 luglio 2010 di cui le presenti disposizioni costituiscono attuazione.

## Allegato 2 Modello istanza

Bollo

**ALLA REGIONE LIGURIA**DIREZIONE SANITA' E SERVIZI SOCIALI  
UFFICIO VETERINARIA E SANTA' ANIMALE**Per il tramite del  
Dipartimento di Prevenzione  
dell'A.S.L. n. ....(\*\*).**

OGGETTO: Domanda d'iscrizione nell'elenco della Regione Liguria dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo delle imprese alimentari, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 7 luglio 2009, n. 88 e in applicazione dell'accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome dell'8 luglio 2010 (Rep. Atti n. 78/CSR).

Il/La sottoscritto/a: .....

Nato/a a: ..... (prov. ....) il (gg/mm/aaaa): .....

Residente in ..... (prov. ....)

Via/p.za: ..... n. ....

Codice fiscale: .....

**Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445**

**DICHIARA DI**

- essere Legale Rappresentante del Laboratorio:

.....

con sede legale in: ..... prov. (.....)

via/p.za: ..... n. ....

Partita IVA num.: ..... tel. ....

- che il Laboratorio è iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ..... territorialmente competente con il seguente numero di iscrizione: .....(ovvero *specificare se il laboratorio è gestito da professionisti iscritti a ordini professionali*)

di garantire una differenziazione sia dei locali che delle gestione dei campioni per tutto l'iter analitico, adottando adeguate misure, allo scopo di escludere la possibilità di commistioni o contaminazioni (*barrare solo per i laboratori che effettuano anche analisi su matrici non alimentari*).

**A norma di quanto disposto dall'articolo 40, comma 3, della Legge 7 luglio 2009, n. 88.**

**CHIEDE**

l'iscrizione nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo delle imprese alimentari del laboratorio ubicato nel Comune di:

..... (prov. ....)

via/piazza: ..... n. .... e mail.....

**Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445**

**DICHIARA CHE**

- **il laboratorio opera nel rispetto delle norme autorizzative vigenti in materia urbanistica, ambientale, edilizia e di sicurezza;**

**il laboratorio è conforme ai criteri generali stabiliti dalla norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17025 ED ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE (\*):**

**Laboratorio non accreditato (\*):**

- elenco delle matrici e delle specifiche prove in corso di accreditamento per le quali si chiede l'iscrizione all'elenco regionale;
- copia del riscontro formale alla richiesta di accreditamento da parte dell'organismo di accreditamento riconosciuto e operante ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 attestante l'avvio delle procedure finalizzate all'ottenimento dell'accREDITAMENTO;
- copia ricevuta di pagamento di € **250,00** per spese di istruttoria effettuata a favore della ASL competente cui la presente è notificata";
- elenco delle prove affidate a laboratorio terzo iscritto negli elenchi regionali o, se stabilito in altro Paese UE, regolarmente accreditato (*barrare ed allegare nei casi interessati*).

**Laboratorio accreditato (\*):**

- copia del certificato di accreditamento, rilasciato da organismo di accreditamento riconosciuto e operante ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011;
- esito dell'ultima visita di sorveglianza dell'ente accreditante;
- elenco delle matrici e delle specifiche prove accreditate per le quali si chiede l'iscrizione all'elenco regionale;
- copia ricevuta di pagamento di € **250,00** per spese di istruttoria effettuata a favore della ASL competente cui la presente è notificata";
- elenco delle prove affidate a laboratorio terzo iscritto negli elenchi regionali o, se stabilito in altro Paese UE, regolarmente accreditato (*barrare ed allegare nei casi interessati*).

(\*): *barrare solo le caselle che interessano.*

(\*\*): *Il Dipartimento di Prevenzione controlla che l'istanza presentata sia completa e trasmette Nulla-Osta alla Regione Liguria per l'iscrizione nell'elenco regionale.*

**Si impegna a comunicare ogni eventuale variazione degli elementi di cui ai precedenti punti.**

Chiede che ogni comunicazione sia trasmessa al seguente indirizzo:

Comune .....PROVINCIA .....tel.. e-mail .....

IN FEDE.

DATA (gg/mm/aaaa): .....

(firma per esteso, leggibile).....

**Allegato 3 -****Elenco prove \*\***

Ditta/Ente	

SEDE LABORATORIO	
------------------	--

MATERIALE/PRODOTTO /MATRICE	DENOMINAZIONE DELLA PROVA	NORMA/METODO	ACCREDITATA (S/N)*

\* contrassegnare con S le prove già accreditate e con N le prove non accreditate ma in corso di accreditamento